

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3638

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALONACI, PALOPOLI, ESPOSTO, DI GIOVANNI, AMICI, BELLINI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI, COLOMBA, CASALINO, DA PRATO, FABBRI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, ICHINO, LANFRANCHI CORDIOLI, PASTORE, SANDOMENICO, SATANASSI, TAGLIABUE, TESSARI GIANGIACOMO

Presentata il 2 settembre 1982

Norme concernenti un'azione complementare per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. Modifiche ed ulteriore finanziamento della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si intende provvedere alla integrazione del rifinanziamento e alla ulteriore proroga della legislazione relativa alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. Ciò anche mediante il parziale recepimento della direttiva 82/400/CEE che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per la eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.

Appare difficile negare l'estrema necessità di portare avanti i controlli e le azioni per la eliminazione di queste malattie. È tuttavia noto che, mentre con il 31 dicembre 1981 terminava ogni forma di intervento finanziario, nonostante le ripetute, precise proposte avanzate dai deputati comunisti, niente veniva previsto né nella legge finanziaria, né nel bilancio per il 1982. Solo nelle ultime settimane il Governo e la maggioranza, incalzati dall'opposizione democratica e dagli operatori interessati, sono intervenuti ma solo

molto parzialmente per il rifinanziamento dei piani di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, autorizzando, con l'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia, la spesa complessiva di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983.

Che tale stanziamento sia assolutamente insufficiente è dimostrato dal fatto che la ricordata legge n. 296 del 1981 prevedeva per il solo anno 1981 la spesa di 30 miliardi, ritenuta necessaria dallo stesso Governo, quale onere derivante dall'attuazione dei piani di profilassi e di lotta, comprensivi della corresponsione delle rivalutate indennità di abbattimento degli animali infetti.

Va considerato che la misura di tali indennizzi a fronte del valore degli animali in vita è assolutamente insufficiente e pregiudica pertanto l'attuazione dei piani di profilassi e di bonifica. Inoltre, nonostante che nell'ultimo anno e mezzo detto valore abbia subito mediamente un aumento non inferiore al 20 per cento, il Governo non ha provveduto a rivalutare le predette indennità di abbattimento come è previsto dall'articolo 6 della legge n. 296 del 1981. Si deve quindi riparare ad una palese ingiustizia nei confronti degli allevatori e ai danni alla salute pubblica e all'economia. Va aggiunto infine che il decreto 1° marzo 1982, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti (indennità prevista dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° maggio 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124, 28 maggio 1981, n. 296. Modificazioni ai decreti ministeriali 14 giugno 1968 e 15 dicembre 1976) emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prevede la retroattività dal 1° gennaio 1980 della nuova, maggiore indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti, e ciò richiede evidentemente maggiori finanziamenti.

Si tenga conto che, come è detto nella relazione del Governo sull'attuazione

della legge 31 marzo 1976, n. 124, dall'entrata in vigore di tale legge fino alla metà del 1981 sono stati abbattuti n. 1.203.851 capi per tubercolosi, n. 88.006 per brucellosi e n. 82.572 per brucellosi ovina e caprina. Si consideri altresì che a parere di numerosi esperti, studiosi ed operatori del settore negli ultimi tempi nella profilassi e nella lotta contro la brucellosi dei bovini e dei caprini e contro la tubercolosi dei bovini, in Italia non solo vi è stata una stasi ma addirittura un regresso. È dunque prevedibile un certo incremento, sia pure temporaneo, degli animali da abbattere a seguito della ripresa dell'attività profilattica. In conseguenza di tale situazione e delle urgenti necessità che ne scaturiscono appare ragionevole e realistico ipotizzare che l'attuazione della presente legge e delle precedenti disposizioni in materia comportino un onere per l'esercizio 1982 di lire 45 miliardi a fronte dei 15 miliardi di recente stanziati.

Contrariamente alla sottovalutazione di cui ha dato prova il Governo, noi siamo convinti che se non si combattono efficacemente le malattie degli animali, non sarà possibile assicurare una adeguata redditività degli allevamenti e arrestare e invertire il calo registrato nella produzione di latte e di carne.

È stato dimostrato che le malattie producono una perdita del 20 per cento del valore della produzione zootecnica lorda vendibile, produzione che nel 1980 è stata di circa 12.000 miliardi (il Ministro della sanità ha addirittura valutato tale perdita attorno al 30 per cento).

Ma i riflessi negativi non riguardano soltanto gli aspetti economici. Essi hanno carattere più generale in quanto provocano conseguenze sulla salute dell'uomo e sugli alimenti di origine animale.

Siamo dunque di fronte ad un problema che non interessa soltanto gli allevatori: per più di una ragione esso ha un rilievo e un carattere di portata generale.

D'altra parte dovrebbe essere ben noto che quando la lotta contro le malattie animali viene condotta seriamente, i ri-

sultati non mancano. È vero infatti che proprio nella lotta contro le maggiori infezioni del bestiame si è registrato un rapporto costo-benefici di 1 : 2,5 e anche maggiore.

Per quanto riguarda le conseguenze sulla salute dell'uomo, vogliamo far ancora notare il dato, rimasto stazionario negli ultimi anni, che parla di 3.000 casi di brucellosi ufficialmente denunciati. In effetti essi sono molti di più (gli esperti calcolano infatti che ogni anno si verificano in Italia da circa 15.000 a 20.000 casi di brucellosi nell'uomo, con un costo approssimativo di 50 miliardi; mancano invece dati sulla incidenza della tubercolosi da microbatteri di tipo bovino nell'uomo) ma quanto è già rilevato ci offre il quadro di una realtà estremamente seria e preoccupante.

Nella relazione sullo stato di attuazione della legge a carattere pluriennale, presentata dal Governo il 30 settembre 1981, si dimostra che i risultati ottenuti con l'attuazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e dalla brucellosi, sono da considerare senz'altro positivi. Con la profilassi della tubercolosi bovina si è arrivati ad un controllo sul 91 per cento degli allevamenti, con i limiti dell'infezione portati allo 0,45 per cento alla fine del 1980, 73 province sono state dichiarate indenni e altre sembrano vicine a diventarlo.

Questi risultati vanno difesi, consolidati ed estesi a tutto il territorio nazionale.

Diversa è purtroppo la situazione per quanto riguarda la brucellosi, sia bovina che ovi-caprina.

La relazione governativa ci informa che il controllo ufficiale — che è svolto parte su base volontaria e parte su base obbligatoria — interessa circa il 50 per cento degli allevamenti, per un totale di 3.362.321 capi bovini di età superiore ai dodici mesi. È stato rilevato che in tale ambito la percentuale di infezione di questa popolazione animale si è abbassata allo 0,10 per cento, mentre 31 province sono state riconosciute indenni.

In sostanza si può affermare che trattasi di un buon inizio di lavoro, anche se il cammino da compiere appare tutt'altro che breve.

In fatto di brucellosi, una recente relazione della Commissione agricoltura della CEE ci fa conoscere dati oltremodo significativi: la malattia risulta completamente eliminata in Danimarca, Olanda, Lussemburgo e Germania; in Francia sono indenni il 90 per cento degli allevamenti; in Belgio il 98 per cento; nel Regno Unito il 95 per cento; in Irlanda l'80 per cento. L'Italia risulta all'ultimo posto, preceduta dalla Grecia con il 60 per cento degli allevamenti indenni.

La stessa relazione ci informa del grande squilibrio esistente fra le varie regioni del nostro paese. Il controllo degli allevamenti è considerato buono nell'Italia settentrionale, ma risulta paurosamente carente nel meridione. Nel Lazio sono sotto controllo il 42 per cento degli allevamenti, in Campania il 9,3 per cento, in Calabria il 5,2 per cento, in Sicilia lo 0,5 per cento.

La relazione della CEE conclude con l'auspicio che tutti gli allevamenti comunitari siano posti sotto controllo al più tardi entro il 1983.

Se così deve essere l'Italia deve impegnarsi fortemente senza perdere altro tempo.

La stessa relazione governativa sulla legge n. 124 del 1976 è costretta ad ammettere ritardi preoccupanti. Vi si afferma infatti che le operazioni profilattiche avevano « subito un notevole rallentamento a causa soprattutto di alcuni fatti negativi quali il processo inflazionistico che ha sensibilmente limitato ogni possibilità operativa e, soprattutto, la scarsa disponibilità ad attuare la bonifica sanitaria da parte dei veterinari operatori e da parte degli allevatori ». Le cause di questa indisponibilità vengono individuate nel fatto che i veterinari « lamentavano una inadeguatezza delle tariffe per le loro prestazioni professionali » e gli allevatori « denunciavano una scarsa remuneratività delle indennità di abbattimento ».

Non è diverso il discorso da fare per la brucellosi degli ovi-caprini. La profilassi è stata intensificata e si basa soprattutto sulla vaccinazione dei giovani soggetti. Ma come è noto con la vaccinazione si fa un'opera preparatoria che non può considerarsi risolutiva. È altresì noto che i problemi sanitari della pastorizia sono particolarmente complessi e ardui a causa della quantità e della qualità delle malattie — alcune anche di carattere zoonosico — che colpiscono gli ovi-caprini e provocano spesso un abbassamento, anche sensibile, delle medie produttive delle greggi. Non è facile calcolare tale perdita, anche perché nella pastorizia l'effettivo rapporto costo-ricavi è spesso largamente nascosto da lunghissimi orari di lavoro e da enormi sacrifici del pastore non giustamente valutati. Di certo si può ritenere che detta perdita sia superiore al danno medio del 20 per cento del prodotto lordo vendibile che, secondo stime attendibili, colpisce la zootecnia italiana.

Nel complesso si deve rilevare che il forte ritardo del nostro paese è stato in gran parte causato dall'atteggiamento del Governo che, non solo ha provocato la tardiva approvazione della legge n. 296, per la resistenza opposta alla richiesta di elevare l'indennità di abbattimento, ma, come è stato già ricordato, ha addirittura disatteso un disposto legislativo che l'obbligava:

1) a corrispondere subito la nuova, più congrua indennità agli allevatori;

2) ad adeguarla nuovamente ai nuovi valori, dal gennaio 1982;

3) a prevedere il necessario finanziamento nel bilancio preventivo del 1982 per completare l'attuazione dei piani triennali di profilassi e di lotta iniziati nel 1980.

Il Governo non ha fatto ciò che era tenuto a fare per legge e così gli allevatori non sono stati incoraggiati a sviluppare la profilassi.

Siamo di fronte alla ennesima dimostrazione della sottovalutazione e della

emarginazione in cui sono tenuti da lungo tempo la politica e i servizi veterinari che costituiscono una parte cospicua dei servizi e della generale opera di prevenzione prevista e privilegiata dalla legge n. 833 del 1981 istitutiva del servizio sanitario nazionale. La destinazione dei fondi statali sempre più esigui alla veterinaria costituisce uno dei modi con cui viene sabotata l'attuazione della riforma sanitaria. Senza contare che una politica meno miope nel settore della profilassi animale potrebbe consentire con modesti investimenti risultati rilevanti sotto il profilo sanitario ed economico.

La proposta di legge che presentiamo vuole porre un primo rimedio a questa situazione proponendosi di contrastare e superare il rallentamento verificatosi nell'opera di profilassi: rallentamento che potrebbe rapidamente pregiudicare i risultati conseguiti e provocare conseguenze gravi sia di ordine economico e sociale che di ordine sanitario.

La prevenzione e la lotta alle malattie degli animali costituiscono una urgente necessità non solo per gli allevatori ma per tutta la collettività. Non è più possibile continuare a proclamare la esigenza del superamento della crisi zootecnica del paese senza affrontare concretamente, con interventi organici, i problemi relativi alla salute degli animali. La necessità dell'attuazione della riforma sanitaria — in particolare della parte di essa che prescrive il potenziamento e la ristrutturazione dei servizi veterinari, nonché la intensificazione e l'ampliamento dell'attività di profilassi — non è perciò dettata da pure esigenze ideologiche, bensì da concrete e oggettive necessità sanitarie, sociali ed economiche.

Lo scopo della proposta di legge è quello di adeguare alle esigenze reali il finanziamento e di modificare la legge n. 296 del 1981, prorogandone l'efficacia di tre anni, e ciò per due ragioni di fondo:

a) completare l'opera di profilassi triennale prevista dalle direttive CEE;

b) aggiungere altri due anni di azione profilattica accelerata ai tre previsti per recuperare il ritardo e realizzare il controllo del 100 per cento degli allevamenti.

Con la legge proposta ci si vuole inoltre uniformare alla direttiva CEE del 14 giugno 1982, n. 82/400 la quale, ritenendo necessario impostare un'azione complementare di durata biennale e autorizzarne il finanziamento, stabilisce che la durata di applicazione dei nuovi piani deve essere prevista in modo che l'azio-

ne complessiva (cioè il piano iniziale e il nuovo piano) abbia una durata globale di cinque anni e riceva il contributo finanziario necessario per completare il risanamento iniziato. Per l'Italia il prolungamento deve arrivare fino al 31 dicembre 1984.

La nostra proposta infine intende adeguare l'indennità di abbattimento ai prezzi attuali del mercato e sancire chiaramente l'obbligo del ministro a compiere, a gennaio di ogni anno, il nuovo adeguamento correlato al valore degli animali in vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge dà attuazione alla direttiva CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982 concernente la formulazione e l'attuazione di piani complementari per completare entro il 31 dicembre 1984 l'eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina e della tubercolosi bovina.

La presente legge inoltre introduce modifiche e adegua il finanziamento della legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

ART. 2.

L'elaborazione e l'attuazione dei piani complementari di eradicazione accelerata deve avvenire in conformità alle norme ed ai criteri stabiliti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296 e deve assicurare la continuità fino al 31 dicembre 1984 degli interventi compiuti in base ai piani iniziali, tenendo conto dei risultati conseguiti e degli adeguamenti necessari.

I nuovi piani devono essere notificati alla competente commissione della CEE entro il 1° gennaio 1983.

ART. 3.

L'indennità prevista dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, non dovrà in ogni caso essere superiore a lire 450.000 a capo.

L'indennità di cui al sesto comma dell'articolo 2 della citata legge potrà essere corrisposta fino alla misura massima di lire 700.000 a capo.

L'indennità di cui all'ottavo comma è elevata a lire 75.000 a capo.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 1983 il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, modifica con decreto i limiti massimi delle indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovi-caprini affetti da brucellosi, di cui ai precedenti commi, adeguandoli ai mutamenti di valore registrati dagli animali in vita ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai 10 capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono individuati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 25 per cento ».

ART. 4.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi. A tale onere si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Per i successivi due esercizi l'onere è determinato con legge di bilancio.